

COMUNE DI STIO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI STIO E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DALLE LEGGI REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI STIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 02

(FUNZIONI)

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE.

02. A ESSO SPETTANO TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO COMUNALE, ESCLUSE QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO RILEVANZA, LE FUNZIONI CHE RIGUARDANO I SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO E DELL' UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

04. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI' LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

ART. 03

(COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE COMPETENZE SONO ESERCITATE DAL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 04

(POLITICA DI SVILUPPO)

01. IL COMUNE, COME SOGGETTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RICONOSCE LA CENTRALITA' DEL PROBLEMA DELLA PIENA OCCUPAZIONE. ATTUA FORME E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL PIU' EFFICACE E COORDINATO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL' ARMONICO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, FAVORISCE L' UTILIZZAZIONE DELLE ENERGIE LOCALI NEI DIVERSI SETTORI.

02. PROMUOVE INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, PREVALENTI NELLA COMUNITA' DI STIO, STIMOLANDONE L' EVOLUZIONE VERSO FORME TECNOLOGICAMENTE PIU' ADEGUATE E PRODUTTIVE.

03. ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA COMPIUTA VALORIZZAZIONE DELL' ARTIGIANATO, PER LA DIFESA DELL' AMBIENTE E PER IL PROGRESSO DELLA CULTURA.

ART. 05

(PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E LE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE E AVVALENDOSI DEL CONTRIBUTO DELLE ESPRESSIONI ECONOMICHE, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE REALTA' CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

02. IN PARTICOLARE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO STATO, AVANZA PROPOSTE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE, PROVVEDE, PER IL SUO AMBITO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

ART. 06

(REGOLAMENTI)

01. NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, APPROVA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELLA CONTABILITA', NONCHE' IN OGNI ALTRA MATERIA CONTEMPLATA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI COMPETE A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E ALLA GIUNTA.

03. I REGOLAMENTI, DOPO CHE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED ENTRANO IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A TALE PUBBLICAZIONE.

ART. 07

(TERRITORIO E SEDE COMUNALE)

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI STIO E' STORICAMENTE COSTITUITA DALLE COMUNITA' DI STIO - GORGA - PALAZZO SOCCORSO.

02. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER HA. 2446 E CONFINA CON I COMUNI DI: MAGLIANO VETERE, CAMPORA, MOIO DELLA CIVITELLA, GIOI CILENTO E ORRIA.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA IN STIO.

04. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI DELL'ENTE LOCALE SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE.

05. TUTTAVIA GLI ORGANI COMUNALI, SOLTANTO IN IPOTESI ECCEZIONALI E PER SPECIFICHE ESIGENZE, POSSONO RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE COMUNALE.

06. IL MUTAMENTO DELLA CASA COMUNALE DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 08

(STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE DI STIO SI IDENTIFICA NEGLI ATTI E NEL SIGILLO CON LO STEMMA ATTRIBUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. DEL.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE E' ESIBITO IL GONFALONE COMUNALE.

ART. 09

(ALBO PRETORIO)

01. NELLA SEDE COMUNALE E' INDIVIDUATO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, ONDE CONSENTIRE LA PUBBLICAZIONE, SECONDO CRITERI DI ACCESSIBILITA', CHIAREZZA E INTEGRALITA' DI LETTURA, DI OGNI ATTO PREVISTO DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. INOLTRE PUO' ESSERE PREDISPOSTO ANCHE IN PIAZZA VITTORIO VENETO UN APPOSITO SPAZIO OVE PUBBLICARE, AFFIGGENDOLI, I TITOLI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 10

(ORGANI)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

(RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', E' TITOLARE DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PER REALIZZARE INIZIATIVE VOLTE A INCENTIVARE LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE, NONCHE' LA VITA CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE A DELIBERARE GLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142/1990 E GLI ALTRI ATTI INDICATI NELLA STESSA LEGGE, NONCHE' IN OGNI ALTRA MATERIA A ESSO RISERVATA DALLE LEGGI SPECIALI STATALI O DALLE NORMATIVE REGIONALI, COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 142/1990 .

04. GLI INDICATI ATTI FONDAMENTALI DEBBONO CONTEMPLARE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE, L'INDICAZIONE GENERALE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DA UTILIZZARE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME ORGANIZZATIVE E LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 12

(COMPETENZE)

01. NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) NOMINA LE COMMISSIONI COMUNALI, PREVISTE DA LEGGI SPECIALI;
- B) COSTITUISCE NEL PROPRIO SENO E/O CON CRITERIO PROPORZIONALE, COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, DI CUI STABILISCE CON REGOLAMENTO, I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA', GARANTENDO LA PRESENZA DI UN COMPONENTE ESTERNO E LA PRESENZA DI UN CONSIGLIERE DI MINORANZA.
- C) VERIFICA LA RISPONDENZA E LA COERENZA DEGLI ATTI COMPIUTI DAI SOGGETTI DESTINATARI DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO, ONDE COORDINARNE L'ATTIVITA' E ASSICURARE UNITARIETA' D'AZIONE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI;
- D) CONTROLLA, NEI TEMPI E NEI MODI PRECISATI NELLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE OVVERO IN REGOLAMENTO, LA REALIZZAZIONE DEI PIANI FINANZIARI, DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, DEI PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, DEI RELATIVI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI, DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;
- E) SINDACA LA RISPONDENZA AI PROPRI INDIRIZZI DEI PROVVEDIMENTI, ADOTTATI DA ALTRI ORGANI COMUNALI, IN TEMA DI STATO GIURIDICO E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PIANTE ORGANICHE E RELATIVE VARIAZIONI;
- F) DETERMINA GLI INDIRIZZI DI FONDO, I CRITERI E LE FORME DEL PROPRIO CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' DI CAPITALE A PARTECIPAZIONE COMUNALE, SOGGETTI CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI O ATTIVITA', ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- G) CONTROLLA, ALLE SCADENZE PERIODICHE E NELLE MODALITA' FISSATE IN REGOLAMENTO, IL PIENO RISPETTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI;
- F) INDIVIDUA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL REVISORE DEI CONTI PER IL COMPIUTO E ORDINATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE;
- G) ASSUME OGNI DETERMINAZIONE CONSEGUENTE ALLA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA' AI RILIEVI E ALLE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI, DIRETTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;
- H) ADOTTA IDONEA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER DEFINIRE LA PORTATA E I LIMITI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALLA LETT. M DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990

ART. 13

(NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI, PREVISTE DALLA LETT. N DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 , DEBONO ESSERE ISCRITTE AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE, SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA E VANNO TRATTATE E

DISCUSSE CON PRECEDENZA SU DI OGNI ALTRO ARGOMENTO.

02. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI, I REQUISITI DI IDONEITA' E DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE.

ART. 14

(SESSIONI)

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE E OTTOBRE.

03. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL CONSIGLIO E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA.

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN OGNI CASO CON LE FORME E I TERMINI DI CONVOCAZIONE, STABILITI PER LA SESSIONE ORDINARIA, QUANDO E' CHIAMATO A DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. B DELLA LEGGE 142/1990 .

ART. 15

(FUNZIONAMENTO)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI INDICATI IN REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO, CHE NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, TALI FUNZIONI SONO ASSOLTE DAL VICE-SINDACO, MENTRE IL CONSIGLIERE ANZIANO, COME INDIVIDUATO DAL SUCCESSIVO ARTT. 18 , COMMA 02 , CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO, QUANDO QUEST' ORGANO SIA CHIAMATO A ELEGGERE IL SINDACO E LA GIUNTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA LE SUE DELIBERAZIONI, CON VOTAZIONE PALESE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE DETERMINA LE IPOTESI IN CUI E', INVECE, NECESSARIA LA VOTAZIONE SEGRETA.

05. SONO IN OGNI CASO ASSUNTE CON VOTAZIONE SEGRETA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

06. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI E IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 127 R.D. 04.02.1915 , N. 148 ; LE DECISIONI CONSILIARI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, TRANNE LE IPOTESI IN CUI LA LEGGE E LO STATUTO ESIGANO UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

07. LE MODALITA' E LE FORME DELLE VOTAZIONI SONO STABILITE IN REGOLAMENTO.

08. GLI ATTI E I DOCUMENTI, RELATIVI A CIASCUN ARGOMENTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, DEBONO ESSERE DEPOSITATI ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, MENTRE NEI CASI DI CONVOCAZIONE IN VIA DI URGENZA, IL DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

09. LA STESURA DEI VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO COMUNALE E' CURATA DAL SEGRETARIO, CHE LI SOTTOSCRIVE UNITAMENTE A CHI HA PRESIEDUTO LA RIUNIONE E AL CONSIGLIERE, CHE, FRA QUELLI PRESENTI, POSSA ESSERE QUALIFICATO "ANZIANO" ALLA STREGUA DEI CRITERI SPECIFICATI DALL' ARTT. 18 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 16

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE (NEL RISPETTO DELLA MINORANZA) COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA IL NUMERO, LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA. LE MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE, LA COMPOSIZIONE, LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

04. LA NOMINA DEI COMPONENTI CIASCUNA COMMISSIONE E' EFFETTUATA SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIA DELIBERA, ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME O L'ISTRUTTORIA DI ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE O CHE, COMUNQUE, ESULINO DALLE ATTRIBUZIONI ORDINARIE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

06. LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, FISSA LE MATERIE, GLI AMBITI DI AZIONE, LA DURATA DELLE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 17

(COMPETENZE DELLE COMMISSIONI)

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ISTRUISCONO E APPROFONDISCONO LE PROPOSTE DELIBERATIVE E GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE

ALL'ESAME E ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ESSE POSSONO ESPRIMERE PARERI, SE RICHIESTI, SU ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO; SVOLGONO, SU IMPULSO DEL CONSIGLIO COMUNALE, STUDI, INDAGINI E RICERCHE ED ELABORANO PROPOSTE PER DEFINIRE L'INTERVENTO DELL'ENTE LOCALE IN DETERMINATI SETTORI; GARANTISCONO E REALIZZANO LA PIU' ESTESA PARTECIPAZIONE NELL'ESAME E NELLA DISCUSSIONE DI ARGOMENTI CHE, PER LA LORO RILEVANZA SOCIALE, ECONOMICA O CULTURALE, INTERESSINO L'INTERA COMUNITA'.

03. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI INTERVENGONO DI DIRITTO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA.

ART. 18

(I CONSIGLIERI COMUNALI)

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA CONSEGUITO NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IL MIGLIORE RISULTATO.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE:

A) HA DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) PRESENTA PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EMENDAMENTI, MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE;

C) HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE E DI ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI OTTENERE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI

ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO;

D) PARTECIPA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI DI CUI FACCIA PARTE;

E) CONCORRE ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA 07 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;

F) CONTRIBUISCE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AI SENSI DELL' ARTT. 37 , COMMA 02 DELLA LEGGE N.

142/1990 ;

G) PARTECIPA ALLA RICHIESTA DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, ALLA STREGUA DELL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;

F) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE PREVISTA DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE IL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE ISCRIVERLE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE, IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE FORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 19

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I GRUPPI CONSILIARI SI COSTITUISCONO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL GRUPPO AL QUALE ADERISCE.

03. IL CAPO-GRUPPO HA LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL GRUPPO STESSO ED ESPLICA LE FUNZIONI A ESSO ASSEGNATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20

(LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA ADOTTA GLI ATTI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE LOCALE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI GENERALI E IN ESECUZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. ESAMINA E DISCUTE COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LA GIUNTA E' COSTITUITA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

ART. 21

(ELEZIONE)

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/1990 , SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE E DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 22

(COMPETENZE)

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. DELIBERA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E TUTTI GLI ATTI COLLEGIALI CHE NON SI RICONDUCONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.
03. NELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' LA GIUNTA PROVVEDE A SCEGLIERE E A INDICARE GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, GLI STRUMENTI IDONEI AL LORO RAGGIUNGIMENTO, I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI COMUNALI, RISPETTANDO GLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI LA GIUNTA:
 - A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO E DALLO STATUTO;
 - B) ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DEI PROGRAMMI, DEI PIANI E DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO, NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA CONSILIARE;
 - C) ELABORA PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 - D) AUTORIZZA IL SINDACO AD AGIRE O A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA E SPECIALE E APPROVA LE TRANSAZIONI;
 - E) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
 - F) NOMINA COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;
 - G) ADOTTA DELIBERAZIONI A CONTRATTARE;
 - H) RISOLVE LE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI TRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELL'ENTE LOCALE;
 - I) PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA ESAUSTIVA

RELAZIONE SULLA SUA ATTIVITA', ONDE VERIFICARNE LA COERENZA CON IL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO STESSO;
L) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA, OVE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE AD ALTRO ORGANO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI TRATTAMENTO ECONOMICO, DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SU PARERE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE;
N) DELIBERA SU DI OGNI ALTRO OGGETTO E COMPIE TUTTI GLI ATTI NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLE LEGGI O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO O UFFICIO COMUNALE.

ART. 23

(FUNZIONAMENTO)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO.
02. ESSA E' VALIDAMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI; DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO E CON L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE TRANNE CHE LA MEDESIMA NON DISPONGA DIVERSAMENTE.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

ART. 24

GLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AI SINGOLI ASSESSORI DELEGHE PER MATERIE SPECIFICHE E OMOGENEE DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. LA DELEGA PUO' ESSERE RITIRATA IN QUALSIASI MOMENTO DAL SINDACO, CHE, NEI TERMINI INDICATI DEVE INFORMARNE IL CONSIGLIO COMUNALE.
03. GLI ASSESSORI PARTECIPANO CON LE LORO PROPOSTE E IL LORO VOTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COLLEGIALI DELLA GIUNTA COMUNALE.
04. IL REGOLAMENTO PRECISA LE FORME E LE MODALITA' DELLE DIMISSIONI, DELLA REVOCA DEGLI ASSESSORI E DELLA LORO SOSTITUZIONE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 25

(SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E PROMUOVE OGNI INTERVENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DI OGNI

ALTRO PUBBLICO POTERE AL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA.

02. IL SINDACO HA POTERI DI COMPLESSIVA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI COORDINAMENTO GENERALE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.

ART. 26

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA AGISCE E RESISTE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE;

B) STIMOLA E COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, MANTENENDO L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, VOTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI, RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELEGATA AI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME E ALLA DISCUSSIONE DELLA GIUNTA;

D) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI REQUISIZIONE, DI ESPROPRIAZIONE, E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DEL COMUNE;

F) INDICE I REFERENDUM CONSULTIVI, FISSANDONE LA DATA DI SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL' ARTT. 47 E SUCCESSIVI DEL PRESENTE STATUTO;

G) CONCLUDE ACCORDI CON GLI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 ;

H) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;

I) ESERCITA IL POTERE GENERALE DI ORDINANZA, NELLE FORME E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;

L) PROMUOVE E ASSUME INIZIATIVE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI, CONTEMPLATI DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/1990 , CONVOCANDO EVENTUALMENTE UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE;

M) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DESLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE PER PRECISARE GLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA;

N) FISSA E COORDINA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E DI QUELLI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

O) PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON VI ABBAIA OTTEMPERATO NEI TERMINI DI LEGGE E SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 13 DEL PRESENTE STATUTO;

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;

Q) PRESENTA LE SUE DIMISSIONI, FORMALIZZANDOLE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE;

R) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE LOCALE, OVE NON VI SIA ALTRO DIRIGENTE DIVERSO DAL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE.

ART. 27

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO)

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI INFORMAZIONI E ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE VERIFICHE E INDAGINI AMMINISTRATIVE SULLO ANDAMENTO E SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE;

C) PONE IN ESSERE GLI ATTI CONSERVATIVI DELLE POSIZIONI GIURIDICHE DEL COMUNE;

D) ACQUISISCE, OVE LO RITENGA, DOCUMENTI E INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, PREPOSTE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL COMUNE, INFORMANDONE TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) INTERVIENE E ASSUME INIZIATIVE PER GARANTIRE CHE GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI GENERALI, DECISI DAL CONSIGLIO COMUNALE E COERENTEMENTE SPECIFICATI DALLE DELIBERAZIONI ATTUATIVE DELLA GIUNTA, SIANO OSSERVATI E PERSEGUITI DALLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

ART. 28

(ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE)

01. IL SINDACO:

A) FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA, DIRIGE I LAVORI E PRESIEDE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO IL REGOLAMENTO;

B) FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA E PRESIEDE LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE;

C) PROPONE LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NELLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DA LUI PRESIEDUTI;

E) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 29

(ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO:

A) SOVRAINTENDE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE INDICATI DALL' ARTT. 38 COMMA 01 DELLA LEGGE 142/1990 ;

B) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI, PREVISTI DALL' ARTT. 38 COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;

C) EMANA I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

ART. 30

(VICE-SINDACO)

01. IL VICE-SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO LA DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO E A ESERCITARE TUTTE LE SUE FUNZIONI NELL'IPOTESI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL VICE-SINDACO, NELLE SITUAZIONI INDICATE, SOSTITUISCE IL SINDACO ANCHE NELLE SUE ATTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

TITOLO 03

IL COMUNE E IL CITTADINO

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DEL COMUNE

ART. 31

(PARTECIPAZIONE POPOLARE)

01. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, SIA COME SINGOLO CHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA'.

02. IL COMUNE ASSUME FRA I SUOI COMPITI LA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA PROMOZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO.

ART. 32

(FORME ASSOCIATIVE)

01. E' ISTITUITO IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI AL LIMITATO FINE DI DISCIPLINARE I RAPPORTI CON IL COMUNE.

02. VIENE INSERITA IN TALE REGISTRO OGNI ASSOCIAZIONE CHE DEPOSITI COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL RELATIVO STATUTO E CHE, INOLTRE, PERSEGUA SCOPI RIENTRANTI NELLE FUNZIONI E NEI COMPITI DEL COMUNE E CHE SIANO, COMUNQUE, RILEVANTI PER GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. LE RICHIESTE DI INSERIMENTO NEL REGISTRO SONO DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. I CRITERI, LE MODALITA', I TERMINI PER L'INSERIMENTO, PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REGISTRO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 33

(DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE)

01. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE INSERITE NEL REGISTRO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO:

A) SONO PERIODICAMENTE CONSULTATE DAL COMUNE NELLE MATERIE DI LORO INTERESSE E IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE;

B) POSSONO INOLTRE MOTIVATE ISTANZE PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI AGLI ORGANI O UFFICI COMUNALI CHE SONO

TENUTI A PRONUNZIARSI NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI;
C) POSSONO ACCEDERE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' E I CRITERI FISSATI IN REGOLAMENTO.

ART. 34

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA E ALLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA PER I PROBLEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TERRITORIALE E SOCIALE.
02. LE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CONSULTA, LE SUE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
03. LA CONSULTA E' ISTITUITA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. NE FANNO PARTE CONSIGLIERI COMUNALI IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, RAPPRESENTANTI DELLE FORZE SINDACALI, IMPRENDITORIALI, PROFESSIONALI, DELLE ASSOCIAZIONI INSERITE NEL REGISTRO COMUNALE, PARROCI E UN RAPPRESENTANTE DELLA FRAZIONE GORGA E DI PALAZZO SOCCORSO.
05. LA CONSULTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.

ART. 35

(COMPITI DELLA CONSULTA)

01. LA CONSULTA, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, E' CHIAMATA A ESPRIMERE PARERI MOTIVATI SUGLI INDIRIZZI DI FONDO DELLA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE NONCHE' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE.
02. PUO', ALTRESI', RICHIEDERE L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, L'AUDIZIONE DI FUNZIONARI, FORMULARE PROPOSTE SU PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO, NONCHE', IN PARTICOLARE, SULL'ORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI BENI COMUNALI.

ART. 36

(FORME DI CONSULTAZIONE)

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE AL FINE DI CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI SUI FONDAMENTALI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELL'ENTE LOCALE.
02. LE FORME E LE MATERIE DI CONSULTAZIONE, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
03. LA CONSULTAZIONE E' DECISA DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 37

(ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE)

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO INOLTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER

SOLLECITARE E PROMUOVERE LA PIU' EFFICACE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 38

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI ESAME)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE CONTENGONO LA SOTTOSCRIZIONE E IL RECAPITO DEI PRESENTATORI, SONO RIVOLTE AL SINDACO E ILLUSTRANO, IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO, LA SPECIFICA QUESTIONE SOLLEVATA O LA SOLUZIONE SUGGERITA CHE L'AMMINISTRAZIONE PRENDE IN CONSIDERAZIONE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELL'ATTO DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI.

02. LE MODALITA' DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DELLA LORO DISAMINA, LE FORME DI COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA RISPOSTA, SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 39

(LA PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO)

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLO SPIRITO E DELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , ASSICURA E TUTELA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 40

(COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO)

01. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI CIASCUN PROCEDIMENTO NE DA' SOLLECITA NOTIZIA, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE E SCRITTA, AI SOGGETTI DESTINATARI DIRETTI DEL PROVVEDIMENTO, A QUELLI CHIAMATI PER LEGGE A INTERVENIRVI, NONCHE' AGLI ALTRI SOGGETTI CUI IL PROVVEDIMENTO STESSO PUO' RECARRE PREGIUDIZIO PURCHE' INDIVIDUATI O AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE E AGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE O DI PROGRAMMAZIONE, NONCHE' AGLI ALTRI CASI IN CUI PARTICOLARI E MOTIVATE ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO IMPEDISCONO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE.

03. IL COMUNE PUO' ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 41

(CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE)

01. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE SPECIFICATI:

A) L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO STESSO;

C) L'UFFICIO IN CUI E' POSSIBILE ACQUISIRE CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO, PER CIASCUN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DETERMINA L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVE CIO' NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO PER LEGGE.

ART. 42

(INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO)

01. PUO' INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI RICONDUCIBILI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI IL PROVVEDIMENTO PUO' RECARRE PREGIUDIZIO.

ART. 43

(DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO)

01. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E GLI INTERVENTORI NEL PROCEDIMENTO HANNO DIRITTO:

A) DI ESAMINARE GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ESTRAENDONE COPIA SALVO PER I DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ;

B) DI PRESENTARE, NEI TERMINI PREVISTI IN REGOLAMENTO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI.

02. INOLTRE, ESSI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE, PER MOTIVATE RAGIONI ADEGUATAMENTE ILLUSTRATE, DI ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 44

(DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE)

01. L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A ESAMINARE E A CONSIDERARE LE MEMORIE E LA DOCUMENTAZIONE ESIBITE DAGLI INTERESSATI, SEMPRE CHE RIGUARDINO L'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO; DEVE MOTIVARE IL PROPRIO PROVVEDIMENTO INDICANDO I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA SUA DECISIONE, TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RECEPENDO LE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI, PUO', AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990 , CONCLUDERE ACCORDI PER DETERMINARE IL CONTENUTO FINALE DEL PROVVEDIMENTO, SENZA LEDERE I DIRITTI DEI TERZI E PERSEGUENDO SEMPRE IL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 45

(ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICATI, A ECCEZIONE DI QUELLI LA CUI ESIBIZIONE SIA VIETATA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE OVVERO PER TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E

DELLE IMPRESE.

02. AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, E' RICONOSCIUTO A OGNI CITTADINO CHE VI ABBA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI CHE, COMUNQUE, LO RIGUARDINO.

03. L'AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA', FATTI SALVI I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI IMMEDIATAMENTE INTERESSATI, DI DIFFERIRE L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO SINO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVE LA LORO CONOSCENZA POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE PREGIUDICARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE LA DISAMINA GRATUITA E L'ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. LA RICHIESTA DI ACCESSO DEVE ESSERE MOTIVATA.

ART. 46

(REGOLAMENTO)

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI; FISSA IL TERMINE, IN OGNI CASO NON SUPERIORE A 30 GIORNI, ENTRO IL QUALE IL RESPONSABILE DI OGNI PROCEDIMENTO DEVE PRONUNZIARSI SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI; STABILISCE GLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI ESIGENZE DI RISERVATEZZA NE ESCLUDONO LA DIFFUSIONE.

CAPO 03

IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 47

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, INTRODUCE NEL PROPRIO ORDINAMENTO INTERNO IL REFERENDUM POPOLARE NELLA FORMA CONSULTIVA.

02. IL REFERENDUM RIGUARDA MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE ED E' ESCLUSO PER LA MATERIA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI E DEI TRIBUTI LOCALI, NONCHE' PER LE MATERIE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO ANNO.

03. LA RICHIESTA REFERENDARIA DEVE RIGUARDARE MATERIE RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.

04. L'ESITO POSITIVO DEL REFERENDUM COMPORTA LA SUA OBBLIGATORIA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

ART. 48

(RICHIESTA DI REFERENDUM)

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE RICHIESTO DA 1/3 DEGLI ELETTORI

DEL COMUNE DI STIO.

02. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE LA PRECISA FORMULAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DEL CORPO ELETTORALE, SECONDO CRITERI DI CHIAREZZA, UNIVOCITA' E INTELLEGIBILITA'.

03. LA RICHIESTA RECA LA SOTTOSCRIZIONE IN FORMA AUTENTICA DEI RICHIEDENTI, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO GENERALITA' ED E' RIVOLTA AL SINDACO CHE INDICE IL REFERENDUM.

04. LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO ED E' CONCENTRATO IN UN'UNICA CONSULTAZIONE FRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO DI CIASCUN ANNO.

05. LE FORME, L'OGGETTO, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, DEL SUO ESAME, DI INDIZIONE DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 49

(GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM)

01. L'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM E' VALUTATA DA UNA COMMISSIONE COSTITUITA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL GIUDICE CONCILIATORE, DA DUE CONSIGLIERI COMUNALI, UNO DELLA MAGGIORANZA E UNO DELLA MINORANZA CONSILIARE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 50

(POSIZIONE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, ASSICURANDO

L'UNITARIETA' E LA COERENZA DELLA LORO AZIONE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO E DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO, SVOLGE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUA COMPETENZA CON POTERI DI INIZIATIVA E AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI PIU' IDONEI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI STABILITI DAGLI ORGANI COMUNALI.

03. E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE LOCALE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE PUBBLICA. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ASSEGNATE, SECONDO LE DISPOSIZIONE DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, COMPETENZE DI GESTIONE, DI DIREZIONE, DI COORDINAMENTO, DI VERIFICA DELLA LEGALITA' E DI GARANZIA.

ART. 51

(ATTRIBUZIONE DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON

RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IN PARTICOLARE, ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE IN REGOLAMENTO:

- A) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, ATTENENDOSI ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO E ALLE INDICAZIONI RICEVUTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI;
- B) ORGANIZZA IL PERSONALE COMUNALE E LE RISORSE FINANZIARIE POSTE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' E DEI PROGRAMMI PREFISSATI DAI MEDESIMI ORGANI;
- C) ESPLICA FUNZIONI DI DIREZIONE, DI COORDINAMENTO, DI IMPULSO E DI CONTROLLO SU TUTTI GLI UFFICI, I SERVIZI E IL PERSONALE COMUNALE;
- D) IN ASSENZA DI DIRIGENTI PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DEI CRITERI INDICATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DELL'ENTE;
- E) E' RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;
- F) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA;
- G) HA LA RESPONSABILITA' DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ESECUTIVE DEGLI ORGANI ELETTIVI E DI OGNI PROVVEDIMENTO COMUNALE;
- H) VERIFICA I LIVELLI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DELLA ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE COMUNALE;
- I) VIGILA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, SULLA APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DELLA DISCIPLINA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NONCHE' SUL RISPETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- L) AUTORIZZA L'EMISSIONE, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, SECONDO LE NORME VIGENTI E IL REGOLAMENTO.

ART. 52

(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' FORMULARE PARERI ED ESPRIMERE VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI SINGOLI CONSIGLIERI.

02. RENDE, CON L'OBBLIGO DI UNA SIA PUR SINTETICA MOTIVAZIONE, I PARERI CONTEMPLATI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/1990 SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

ART. 53

(ATTRIBUZIONI DI VERIFICA DELLA LEGALITA' E DI GARANZIA)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE, DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

02. CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI DEL COMUNE; SOTTOSCRIVE I RELATIVI VERBALI.

03. RICEVE LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 02 E 04, DELLA LEGGE N. 142/1990 , DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

04. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

05. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

06. PROVVEDE A COMUNICARE AI CAPIGRUPPI CONSILIARI LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

07. CURA L'INVIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, NONCHE' QUELLE CHE LA GIUNTA INTENDA SOTTOPORRE AL RISCONTRO DI LEGITTIMITA' E ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'INTERVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI E ATTI DELL'ENTE LOCALE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 54

(PRINCIPI GENERALI)

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI E' STABILITO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. ESSA DEVE ISPIRARSI AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' DI GESTIONE E AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

03. GLI UFFICI COMUNALI, DIRETTI E COORDINATI DAL SEGRETARIO, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO, LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, LA QUALITA'

DEI SERVIZI E LA QUALITA'.

ART. 55

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI)

01. L'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE E' ARTICOLATA, PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALE DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, IN AREE DI ATTIVITA', COMPRENSIVI DI PIU' UFFICI, COLLEGATE FUNZIONALMENTE.

02. SONO PREVISTE, NELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI, ALMENO LE AREE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE. E TECNICA.

03. IL COMUNE INTENDE REALIZZARE UN'AMMINISTRAZIONE PER OBIETTIVI ED E' INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGRAMMI E PER PROGETTI-OBIETTIVO E NON GIA' PER SINGOLI ATTI;

B) SUPERAMENTO DELLA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E ADOZIONE DI UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI ADEGUARSI COSTANTEMENTE ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI;

C) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI PRODUTTIVITA'

DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE IN OGNI SUA COMPONENTE;

D) RESPONSABILITA' STRETTAMENTE CONNESSA ALLA SFERA DI AUTONOMIA DECISIONALE DI CIASCUN SOGGETTO;

E) ADOZIONE DEL CRITERIO CRONOLOGICO NELL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE E ATTUATE E SPECIFICATE DALLA GIUNTA.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA FORME E MODALITA' DELLO ORDINAMENTO, DEL FUNZIONAMENTO E DELLA GESTIONE DELLA ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE.

ART. 56

(PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE L'ACCRESCIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E L'ARRICCHIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,

LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE E DEL PRESENTE STATUTO, DISCIPLINA:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;

E) IL TRATTAMENTO ECONOMICO;

F) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

TITOLO 05

I SERVIZI

ART. 57

(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AVENTI A OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA' LOCALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO NELL'AMBITO DEI DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E' IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA, ISPIRATA A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', CHE TENGA CONTO DELLA NATURA E DELLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA GESTIRE, NONCHE' DELL'ESIGENZA PRIORITARIA DI VALORIZZARE E DI UTILIZZARE COMPIUTAMENTE LE FORZE IMPRENDITORIALI, COOPERATIVE E LAVORATIVE PRESENTI NELLA COMUNITA' LOCALE.

04. IL COMUNE INTENDE PRIVILEGIARE E FAVORIRE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, ANCHE A CARATTERE SOVRACOMUNALE E LA PROVINCIA, OVE LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE, LA PIU' PROFICUA ED EFFICACE GESTIONE DEL SERVIZIO.

05. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEBbono ESSERE GARANTITE IDONEE MODALITA' DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 58

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI DI RIDOTTE DIMENSIONI, PER I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE NON GIUDICHI OPPORTUNO IL RICORSO AD ALTRO MODELLO DI GESTIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, FISSANDO GLI ORARI PER LA LORO PIU' UTILE FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI, LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

ART. 59

(LA CONCESSIONE A TERZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RISERVA LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO NE VALUTI L'OBIETTIVA CONVENIENZA NON SOLO DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO, BENSÌ ANCHE DI OPPORTUNITA' SOCIALE. PRIVILEGIA LE COOPERATIVE E LE ASSOCIAZIONI PRESENTI IN LOCO.

02. LA CONCESSIONE A TERZI DEVE ASSICURARE ADEGUATI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO, IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE AVVIENE, DI REGOLA, ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA, FISSATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO, IN MODO DA GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI, DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E LE CONDIZIONI PIU' VANTAGGIOSE PER L'ENTE LOCALE.

ART. 60

(AZIENDE SPECIALI)

01. I SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE SONO GESTITI DAL COMUNE ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E NE APPROVA LO STATUTO E I REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO FRA COLORO I QUALI ABBIANO COMPROVATI E DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

E DI ESPERIENZA DI GESTIONE DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SIANO ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 61

(ISTITUZIONI)

01. PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI ED EDUCATIVE, PRIVE DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE, CHE ESIGANO PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, STABILENDO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FUNZIONAMENTO, LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE.

03. TALE REGOLAMENTO NE STABILISCE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, SPECIFICA LE COMPETENZE DEGLI ORGANI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI RISCONTRO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, GLI ATTI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. GLI INDIRIZZI E LE FINALITA' CHE L'ISTITUZIONE DEVE SEGUIRE NELLA SUA AZIONE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE E AGGIORNATI ANNUALMENTE IN SEDE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE.

ART. 62

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL' ARTT. 61 , COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DEI COMPONENTI, LA LORO DURATA IN CARICA, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA, LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO ADOTTA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE, SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 63

(PRESIDENTE)

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E, NELLE IPOTESI DI NECESSITA' E DI URGENZA, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 64

(DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.

02. DIRIGE L'ATTIVITA' E IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE, ESEGUE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE, GARANTISCE L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI SOTTOPONE LO SCHEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO.

ART. 65

(NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI)

01. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA E IL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E DEVE ESSERE DEPOSITATO NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

03. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA OVE SIA APPROVATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, PRESENTATA E VOTATA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA E PER APPELLO NOMINALE, DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

04. GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI SONO REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

05. ESSI DEBONO DICHIARARE I LORO REDDITI ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO.

ART. 66

(SOCIETA' PER AZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE CON LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREVOLE RILEVANZA E DIMENSIONE, CHE RICHIEDONO NOTEVOLI RISORSE FINANZIARIE E UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE O AI COMUNI INTERESSATI, OVE IL SERVIZIO DA GESTIRE INTERESSI PIU' ENTI LOCALI.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI SONO STABILITE LA RAPPRESENTANZA COMUNALE NEGLI ORGANI SOCIETARI E LE FORME DI RACCORDO E DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE E LA SOCIETA'.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI

ORGANI SOCIETARI.

TITOLO 04

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 67

(COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI)

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE E DI COORDINARE E ORGANIZZARE LA PIU' RAZIONALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. PREVEDE, ALTRESI', DI ASSOCIARSI IN FORMA CONVENZIONALE PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO, DI CUI ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 749/72 , CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/1990 .

ART. 68

(CONVENZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, PER SVOLGERE, IN MANIERA COORDINATA E RAZIONALE, FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI OVVERO PER REALIZZARE E GESTIRE OPERE PUBBLICHE.

02. LA CONVENZIONE PRECISA LE FINALITA' SPECIFICHE DA PERSEGUIRE, LA SUA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE PERIODICA DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, PARTENDO DAI CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 69

(CONSORZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI ED, EVENTUALMENTE, CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREOLE RILEVANZA ECONOMICA O IMPRENDITORIALE, OVVERO QUANDO RAGIONI DI ECONOMICITA' SCONSIGLIANO IL RICORSO AI MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI PRESTABILITI DALL' ARTT. 22 DELLA N. 142/1990 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, A TAL FINE, APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI UNA CONVENZIONE, AI SENSI DELL' ARTT.

69 DEL PRESENTE STATUTO, UNITAMENTE ALLO STATUTO CONSORTILE, CHE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO, LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO, SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

04. LO STATUTO DEL CONSORZIO INDICA GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E LA LORO OBBLIGATORIA PUBBLICAZIONE NEGLI

ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONSORZIATI.

ART. 70

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE E REALIZZARE OPERE INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPIUTA ESECUZIONE, L'AZIONE COORDINATA E INTEGRATA DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ACCORDO DEVE ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI, CONTEMPLARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE; DEVE CONTENERE UN PIANO FINANZIARIO AL FINE DI DEFINIRE I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI INTERESSATI; REGOLARE PROCEDIMENTI DI ARBITRARIO E INTERVENTI SURROGATI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI; GARANTIRE OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, OVE COMPETENTE AI SENSI DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142/1990 , CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ONDE VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

04. IL SINDACO DEFINISCE E APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA, PREVIA DELIBERAZIONE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 08

CONTROLLO INTERNO

ART. 71

(REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI IL QUALE, OLTRE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ARTT.

57 DELLA LEGGE N. 142/1990 , DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E NON VERSARE NELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

02. LA PERDITA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DETERMINA LA DECADENZA DALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DELLA DECADENZA DEL REVISORE DEI CONTI, LE CAUSE E LE FORME DELLA SUA REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA SUA SOSTITUZIONE.

ART. 72

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, DEI QUALI PUO' PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE COPIA GRATUITA, NONCHE' DIRITTO DI ACQUISTARE INFORMAZIONI SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE SUE COMPETENZE.

03. IL REVISORE DEI CONTI E' AVVISATO E HA FACOLTA' DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CHE PUO' RICHIEDERE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DI SENTIRLO SU VICENDE SPECIFICHE DI

GESTIONE.

ART. 73

(FUNZIONI)

01. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

02. A TAL FINE IL REVISORE SEGNALE AL CONSIGLIO, IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO MEDESIMO, MERITEVOLI DI PARTICOLARE ATTENZIONE, LE SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE PREGIUDIZIEVOLI PER I RISULTATI DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO; FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DIRETTE A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA SOTTOLINEANDO LE IRREGOLARITA' E I RITARDI NELLA CONDUZIONE DEL COMUNE; NE ACCERTA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO CONSUNTIVO ALLE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, REDIGENDO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; ESPRIME LA SUA VALUTAZIONE SULLA MISURA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI, SULLA SCELTA DELLE FONTI PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE E SULLA STRUTTURA E LE PREVISIONI DEI PIANI FINANZIARI, NONCHE' SULLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI, NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

05. INOLTRE, INDIVIDUA LE FORME DEL CORRETTO ED EQUILIBRATO RAPPORTO FUNZIONALE-OPERATIVO FRA LE ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI E QUELLE DEGLI ORGANI E UFFICI COMUNALI.

ART. 74

(CONTROLLO DI GESTIONE)

01. IL REGOLAMENTO DI COMPATIBILITA' INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI PER IL COMPIUTO ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE E ACCERTAMENTI PERIODICI ANCHE IN CORSO DI ESERCIZIO, DEVE VERIFICARE LA RISPONDENZA E LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMUNALE ALLE PREVISIONI E AGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELL'ENTE LOCALE; LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER STABILIRNE LA COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI, L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI SQUILIBRI FRA I PIANI APPROVATI, E I RISULTATI CONSEGUITI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI TALI SITUAZIONI DEFICITARIE NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE MIRA AD ASSICURARE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI DI GESTIONE RISPETTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOPPORTATI DAL COMUNE.

ART. 75

(NORMA TRANSITORIA E FINALE)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PREVISTI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME E LE PRESCRIZIONI DETTATE DAL COMUNE SECONDO IL PRECEDENTE ORDINAMENTO, CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. IL COMUNE CURA OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO NEI CITTADINI. IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO